

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

l'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
di concerto con
l'Assessore Regionale all'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 19/2008 e il suo Regolamento, approvato con D.P.Reg. 12/09 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, *Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie*, la quale prevede, all'art. 68, comma 4 che i decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 35, che ha previsto la trasformazione dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo in Fondazione di diritto privato;

VISTO la Delibera n. 239 del 16 novembre 2002, con il quale il Commissario *ad acta*, nominato ai sensi del comma 4 del citato articolo 35, ha adottato lo Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;

VISTO il D.A. 281/GAB del 26 novembre 2002, con il quale gli Assessori *pro tempore* al Bilancio e Finanze e al Turismo le Comunicazioni e i Trasporti approvavano la citata delibera n. 239;

VISTE le successive modifiche statutarie adottate con delibera n. 1 del 01 febbraio 2008, parzialmente approvate con D.A. n. 39 del 23 aprile 2008, limitatamente alle modifiche statutarie riguardanti le funzioni di Soprintendente, apportate in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 367/1996;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 228/SERV.1/SG del 25 luglio 2013, con il quale il Dott. Gianni Silvia è stato nominato Commissario Straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;

VISTO lo Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, approvato e modificato come sopra detto e nella considerazione che alcuni articoli del medesimo confliggono con lo *jus superveniens*, costituito dal sopra citato D.Lgs. 39/2013, e, specificamente, all'articolo 11, *Presidente* e 12, *Consiglio di Amministrazione*, laddove essi prevedono che il Presidente sia l'Assessore *pro tempore* per il Turismo Sport e Spettacolo e che, in quest'ultima qualità, egli presieda il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 48/SERV.1/SG del 05 marzo 2014, modificato dal DA 10 settembre 2014, n. 1180 ed integrato con DA 16 ottobre 2014, n. 1470, con i quali il Dott. Gianni Silvia viene nominato Commissario ad acta dell'Ente di cui trattasi, con l'onere, tra l'altro, di procedere alla suddetta modifica;

VISTA la Delibera Commissariale n. 10 del 21 luglio 2014, resa pubblica con atto presso Dott. Enrico Maccarone, notaio in Palermo, rep. n. 53457 del 07 agosto 2014, quella del 26 settembre 2014, resa in forma pubblica presso il medesimo Dott. Enrico Maccarone con atto rep. n. 53513, e quella del 12 novembre 2014, rep. n. 53561, con le quali il Commissario apportava allo Statuto della Fondazione le modifiche derivanti dalle suddette motivazioni;

DECRETA

Art. 1) E' approvato il testo dello Statuto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana come modificato dalle Determine Commissariali di cui in premessa.

Art. 2) In conseguenza di quanto previsto dall'art. 1, lo Statuto vigente per la Fondazione di cui trattasi è quello modificato ed allegato al presente decreto e pubblicato, giusta atto rep. n. 53561 del 12 novembre 2014, presso Dott. Enrico Maccarone.

Art. 3) Il Presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito Internet dell'Assessorato ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10
DEL DIPARTIMENTO TURISMO
Dott. Lucio Caracausi

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO TURISMO
Dott. Alessandro Rais

L'ASSESSORE AL TURISMO
Dott.ssa Cleo Li Calzi

L'ASSESSORE ALL'ECONOMIA
Dott. Alessandro Baccei

PALERMO 03 DICEMBRE 2014

STATUTO della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

ART. 1) DENOMINAZIONE. In applicazione dell'art. 35 della l.r. 26 marzo 2002, nonché del D.L.vo 29/6/1996, n° 367 e s.m.i. è costituita la

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

ART. 2) SEDE. La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ha sede in Palermo, presso il Teatro Politeama-Garibaldi ubicato in via Turati n. 2; gli uffici sono ubicati in via La Farina, n. 2, in locali di proprietà della stessa.

ART. 3) SCOPO. La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della musica e della cultura musicale mediante la realizzazione e l'organizzazione di spettacoli musicali sia in Italia che all'estero, al fine dell'arricchimento dell'offerta turistica siciliana e dell'incremento dei flussi di turismo culturale, nonché mediante l'organizzazione e la gestione di iniziative di formazione;

In particolare, per raggiungere i suoi scopi, la Fondazione:

- gestisce l'Orchestra stabile professionale al fine di realizzare direttamente e con continuità programmi di produzione musicale stagionali o di singoli eventi musicali;
- collabora con le istituzioni musicali e teatrali a prevalente partecipazione pubblica e con le amministrazioni locali della Sicilia anche per realizzare specifici programmi di coproduzione di rilevante livello artistico;
- assume iniziative per favorire il coordinamento delle attività musicali in Sicilia in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, anche realizzando scambi con analoghe istituzioni del resto d'Italia ed estere;

Inoltre, la Fondazione si impegna a:

- inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;
- prevedere incentivi per promuovere l'accesso al teatro da parte di studenti e categorie sociali protette;
- promuovere forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari;

La Fondazione potrà compiere atti e negozi giuridici e adottare provvedimenti utili al raggiungimento dei fini istituzionali compresa l'acquisizione di mobili ed immobili per la sede amministrativa ed artistica, gli uffici ed i servizi.

ART.4) La Fondazione non ha scopi di lucro.

ART. 5) La Fondazione, compatibilmente con i fini istituzionali, potrà partecipare o promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali ed altri tipi di strutture partecipative insieme ad enti pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri, purché tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società o dal consorzio. La Fondazione non potrà comunque delegare o, in qualsiasi forma, affidare alle strutture associative di cui sopra la produzione degli spettacoli musicali di cui all'art. 3 del presente Statuto.

ART. 6) La Fondazione potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da enti pubblici o da privati con vincolo di destinazione compatibile con i fini istituzionali della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. Gli immobili eventualmente compresi nella donazione, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della Fondazione, entro due anni dall'acquisto.

ART. 7) PATRIMONIO. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) il complesso dei beni, cose mobili, attività, crediti ed ogni altro diritto di pertinenza dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana del quale la Fondazione è successore ai sensi dell'art. 35, comma 2°, della legge regionale 26/3/2002, n° 2;
- b) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo e destinato dalla legge o dalle disposizioni del Consiglio d'Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) dai proventi della propria attività che il Consiglio d'amministrazione destina a patrimonio;
- d) dal ricavato delle vendite degli immobili acquistati anche a seguito di eredità, legati o donazioni e non destinati agli scopi istituzionali della Fondazione;
- e) dall'utilizzazione, senza corrispettivo, del complesso costituente il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

La Fondazione conserva il diritto a percepire i contributi pubblici (statali, regionali e comunali) già spettanti all'Ente Autonomo, fatta salva ogni diversa determinazione della loro misura.

ART. 8) Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 la Fondazione dispone:

- a) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) delle somme erogate alla Fondazione da terzi e non espressamente destinate al patrimonio;
- c) dei contributi pubblici o privati, eredità, legati o lasciti e donazioni elargiti alla Fondazione e non espressamente destinati al patrimonio;
- d) degli eventuali avanzi di gestione;
- e) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio d'Amministrazione;
- f) di ogni altro provento derivante dalle proprie attività.

ART. 9) Concorrono alla Fondazione la Regione Siciliana e il Comune di Palermo.

ART. 10)ORGANI. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Sovrintendente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 11) PRESIDENTE. Il Presidente è designato dall'Assessore Regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo; egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati. Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica delle deliberazioni nella prima riunione utile. E' sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, che ne esercita tutte le funzioni e prerogative. Il Presidente può delegare, in via straordinaria, i propri poteri determinando i limiti e le modalità della delega.

ART. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Regione, opera con la maggioranza dei suoi componenti ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente, individuato ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, secondo quanto appresso specificato:

- un membro designato dal Presidente della Regione Siciliana;
- un membro designato dal Sindaco del Comune di Palermo;
- un membro designato dai soggetti privati di cui al successivo Art.15. In assenza dei soggetti privati la designazione compete all'Assessore Regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo;

un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori a tempo indeterminato della Fondazione.

ART. 13) Il Consiglio di amministrazione:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) nomina e revoca il Sovrintendente;
- c) approva le modifiche statutarie e trasmette la relativa delibera all'Assessorato regionale del Turismo, Comunicazione e Trasporti e all'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze;
- d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi dell'attività artistica;
- e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
- g) approva, nell'osservanza dello Statuto e della normativa di settore, regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica; in loro favore però, lo stesso Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dalla vigente normativa di settore, può deliberare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, determinandone l'ammontare.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il termine d'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché le e eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza s'intende convocata presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio può deliberare in assenza delle predette formalità quando siano presenti tutti i consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei Revisori dei conti ed il Sovrintendente.

E' Consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge non richieda maggioranze qualificate; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

ART. 14) Il Presidente ed i consiglieri d'amministrazione, sono scelti tra persone di comprovata esperienza, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono nel corso del mandato, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste:

- dall'art. 2382 del codice civile;
- dall'art. 15, comma 1 lett. a), b), c), e), f) della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- dall'art. 8, comma 1 lett. a), b), c) del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

ART. 15) SOGGETTI PRIVATI. Possono nominare un rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o associati, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per almeno due anni consecutivi al loro ingresso nella Fondazione, un apporto annuo non inferiore al cinque per cento del totale dei finanziamenti regionali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in

cui avviene il loro ingresso nella Fondazione.

ART. 16) Il presente Statuto, ove occorra, è eventualmente modificato, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla Fondazione.

ART. 17) SOVRINTENDENTE. Il Sovrintendente è scelto dal CdA, che altresì ne determina il compenso, tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore amministrativo e artistico. Cessa dalla carica unitamente al consiglio d'amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Nel caso di scadenza naturale del CdA, il Sovrintendente continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

ART. 18) Il Sovrintendente:

- a) tiene i libri e le scritture contabili della fondazione;
- b) predispose il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione;
- c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;
- d) nomina e revoca, sentito il consiglio d'amministrazione, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza musicale;
- e) partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto. Non è ammessa la sua partecipazione alle riunioni qualora ciò dovesse comportare conflitto d'interessi o qualora il Consiglio sia riunito per determinare il compenso del Sovrintendente.

ART. 19) Il Sovrintendente può nominare, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, collaboratori della cui attività risponde direttamente.

ART. 20) DIRETTORE ARTISTICO. Il direttore artistico è nominato dal Sovrintendente fra i musicisti di chiara fama che abbiano comprovata esperienza nella organizzazione di spettacoli musicali. Egli svolge funzioni di consulenza del Sovrintendente, nonché compiti di organizzazione delle attività artistiche della Fondazione.

ART. 21) COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto dell'Assessore Regionale al Bilancio e Finanze. E' composto da tre membri effettivi e di un supplente, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Siciliana, uno dall'Assessore regionale per il Turismo, le Comunicazioni ed i Trasporti e uno, con funzioni di Presidente, dall'Assessore Regionale al Bilancio e Finanze che nomina altresì il componente supplente. Nel decreto di nomina è stabilita la misura del compenso spettante ai revisori.

ART. 22) Il collegio dei revisori resta in carica per tre anni e comunque non oltre la durata del consiglio di amministrazione; resta in carica nei casi di cui all'art. 25;

Al collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 c.c.

I revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

ART. 23) I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio d'amministrazione su convocazione del Presidente e possono esprimere pareri in materia di contabilità e bilancio; Esercitano tutte le funzioni che la legge attribuisce ai sindaci delle società di capitali e presentano una relazione sui progetti di bilancio preventivo e d'esercizio predisposti dal Sovrintendente al Consiglio d'amministrazione prima della riunione indetta per la loro approvazione.

E' consentita, in casi particolari, l'adozione, previa deliberazione consiliare dell'esercizio provvisorio del bilancio preventivo per un massimo di 4/12.

ART. 24) BILANCIO PREVENTIVO E D'ESERCIZIO. Il Sovrintendente predispone il progetto di bilancio preventivo entro il 15 novembre di ogni anno e lo trasmette ai revisori e al consiglio non oltre i successivi 15 giorni. Il consiglio d'amministrazione lo approva entro la fine dell'esercizio finanziario precedente e cioè entro il 31 dicembre.

Il bilancio d'esercizio è predisposto e inviato dal sovrintendente ai revisori e al consiglio d'amministrazione entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e approvato dal Consiglio d'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento.

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere, a cura dell'amministrazione trasmesso all'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti e da copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. L'Assessorato regionale al Bilancio e Finanze, può proporre al Presidente della Regione lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della Fondazione;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per gli esercizi 2002 e 2003 la percentuale è elevata al 50 per cento;

Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione, provvedono alla gestione della Fondazione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione ed esercitare le prerogative riconosciute dalla Legge.

ART. 26) CESSAZIONE DELLA FONDAZIONE. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in applicazione dell'art. 31 c.c. .

Accertate da parte dell'Assessorato regionale al Bilancio e Finanze le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, lo stesso nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e compensi. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 27) VERIFICA. L'Assessorato regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti verifica che la Fondazione persegua gli scopi previsti all'art. 3 del presente Statuto. A tal fine la Fondazione trasmette all'Assessorato regionale del Turismo, Comunicazione e Trasporti atti e notizie anche periodiche da esso richiesti.

GIANNI SILVIA -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.

Copia conforme all'originale
si rilascia in carta libera per
gli usi consentiti dalla Legge

Palermo, il 14 NOV. 2014

